

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO

del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni"

Oggetto: Settore FALQ – Regolamento (UE) 2016/2031 – Sospensione temporanea dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante rilasciata con Decreto del Dirigente n. 110 del 13.12.2019, limitatamente alle piante ospiti di Aleurocanthus spiniferus. Operatore Professionale: FLORICOLTURA CANNELLA DI PIETRO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE – CIVITANOVA MARCHE (MC).

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 e s.m.i. concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTE le Delibere CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTA la D.G.R. n. 91 del 29.01.2024 che designa per l'incarico ad interim di Direttore dell'AMAP, il dott. Lorenzo Bisogni;

VISTA la Delibera del CDA AMAP n. 5 del 31.01.2024 di nomina per l'incarico ad interim di Direttore dell'AMAP e di Dirigente del Settore Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni, al dott. Lorenzo Bisogni;

VISTO il Decreto del Direttore AMAP n. 150 del 05.05.2023 che delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 al Dott. Nardi Sandro;

DECRETA

- di sospendere temporaneamente l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante di cui all'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, rilasciata con Decreto del Dirigente n. 110 del 13.12.2019, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*, all'operatore professionale Floricoltura Cannella di Pietro e Roberto Società Agricola Semplice con sede legale in Civitanova Marche (MC) Strada Prov.le Maceratese, 168, partita IVA n. 01311600439, relativamente al centro aziendale 001 di Civitanova Marche (MC) Strada Prov.le Maceratese, 168, fino a quando non saranno rispettate le misure fitosanitarie prescritte dal SFR con nota prot. AMAP n. 1267 del 22.02.2024;
- che la sopensione dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*, decade automaticamente dopo che il SFR, previa comunicazione, avrà verificato il rispetto delle misure fitosanitarie prescritte;
- di trasmettere copia del presente atto alla ditta Floricoltura Cannella di Pietro e Roberto Società Agricola Semplice;





- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

Ai fini del presente provvedimento, per piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* si intendono le piante da impianto, eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale, di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Diospyros kaki* L., *Ficus carica* L., *Hedera helix* L., *Laurus nobilis* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Parthenocissus* Planch., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis vinifera* L..

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

"Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" (Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 11 del 12.05.2022 e s.m.i.;
- L.R. 16.01.1995 n. 11 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2016;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019;
- Decreto del Dirigente n. 110 del 13.12.2019;
- Decreto del Direttore n. 266/DIRA del 01.09.2015.

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP).

L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di *"gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95".*

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) sono svolte all'interno dell'Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" istituito con Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26.10.2016 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 vengono definite le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento 2016/2031.

L'allegato II, parte B del Regolamento (UE) 2019/2072 inserisce l'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è nota la presenza nel relativo territorio. L'allegato VIII punto 17.1 definisce le prescrizioni per lo spostamento nel territorio dell'Unione dei vegetali ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*; in particolare le piante da impianto ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* devono essere sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che esse siano esenti da *Aleurocanthus spiniferus* e sono risultate esenti da tale organismo prima dello spostamento.

L'autorità competente a livello regionale responsabile dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali è il Servizio Fitosanitario Regionale al quale compete quindi la vigilanza e l'applicazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nonché il controllo e vigilanza sull'applicazione dei decreti di lotta obbligatoria e la prescrizione di misure fitosanitarie.

Le ispezioni effettuate presso l'operatore professionale Floricoltura Cannella di Pietro e Roberto Società Agricola Semplice - partita Iva n. 01311600439 – codice RUOP IT-11-0416, con sede legale in Civitanova Marche (MC) – Strada Prov.le Maceratese, 168 hanno evidenziato la presenza di Aleurocanthus spiniferus su vegetali di *Citrus* ed *Hedera* a dimora presso il centro aziendale 001 di Civitanova Marche (MC) – Strada Prov.le Maceratese, 168 (verbale di sopralluogo ID264367 del 30.01.2024).

L'operatore Floricoltura Cannella di Pietro e Roberto Società Agricola Semplice risulta autorizzato al rilascio del passaporto delle piante, per diverse specie vegetali sensibili all'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus*, con Decreto del Dirigente n. 110 del 13.12.2019 di convalidata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 dell'autorizzaziione al passaporto rilasciata con Decreto del Direttore n. 266/DIRA del 01.09.2015 (attestato prot. n. 9957 del 02.09.2015).

Per evitare la possibile diffusione dell'organismo nocivo il SFR con nota prot. AMAP n. 1267 del 22.02.2024 ha prescritto all'operatore Floricoltura Cannella di Pietro e Roberto Società Agricola Semplice misure fitosanitarie volte all'eradicazione dell'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus*.





Esito dell'istruttoria

Si rende pertanto necessaria la sospensione temporanea dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*, fino a quando non saranno rispettate le misure fitosanitarie prescritte dal SFR con nota prot. AMAP n. 1267 del 22.02.2024.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare il presente atto relativo alla sospensione temporanea dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* relativamente all'operatore professionale Floricoltura Cannella di Pietro e Roberto Società Agricola Semplice di Civitanova Marche (MC).

Ai fini del presente provvedimento, per piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* si intendono le piante da impianto, eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale, di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Diospyros kaki* L., *Ficus carica* L., *Hedera helix* L., *Laurus nobilis* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Parthenocissus* Planch., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis vinifera* L..

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI "nessun allegato"

